


# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 3 marzo 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA		
Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	"	" 32.000
Trimestrale	"	" 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	"	" 24.500
Trimestrale	"	" 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.  
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

### ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000  
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.  
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 dicembre 1978.

Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato . . . . . Pag. 2035

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 dicembre 1978.

Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato . . . . . Pag. 2036

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 dicembre 1978.

Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato . . . . . Pag. 2037

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 dicembre 1978.

Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Unione italiana ciechi, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato . . . . . Pag. 2038

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 dicembre 1978.

Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Unione nazionale mutilati per servizio, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato. . . . . Pag. 2039

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1978.

Nomina di un componente la commissione per la valutazione degli oneri a carico delle aziende, per la ricerca scientifica e royalties . . . . . Pag. 2040

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Superga, in Torino, stabilimenti di Torino e Triggiano . . . . . Pag. 2041

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.M.A. - Lavorazione litografica latta e affini, in Parma . . . . . Pag. 2041

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio ligure, in Abbadia Lariana, stabilimenti in Abbadia Lariana e Ponte Decimo . . . . . Pag. 2041

## Art. 3.

L'assistenza ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei civili deceduti per fatti di guerra maggiormente bisognosi, prevista dall'art. 2, lettere e) e g), dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1974, n. 683, è attribuita ai comuni singoli e associati e alle comunità montane, in attuazione degli articoli 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'ammontare delle spese sostenute dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra per l'assolvimento della funzione assistenziale trasferita di cui sopra è determinato in L. 234.000.000.

## Art. 4.

A norma dell'art. 115, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra conserva il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, per lo svolgimento delle proprie attività associative.

## Art. 5.

Al personale dell'A.N.V.C.G., a decorrere dal 1° gennaio 1979, si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall'art. 1-terdecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'amministrazione provvisoria del personale dell'A.N.V.C.G., a decorrere dal 1° gennaio 1979 e fino alla data della effettiva messa a disposizione di altro ente pubblico o dei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata, ai sensi dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'A.N.V.C.G. con assunzione del relativo onere a suo carico.

## Art. 6.

Il contributo dello Stato per il sostegno delle attività associative dell'A.N.V.C.G., previsto dall'art. 115, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così modificato dall'articolo 1-undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, è determinato in L. 750.000.000 annue fino al 31 dicembre 1979.

## Art. 7.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1979  
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 35

(1918)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 dicembre 1978.

Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Unione italiana ciechi, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, con la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 13 novembre 1978;

Sul conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 21 dicembre 1978;

Visti gli atti relativi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

## Art. 1.

In applicazione dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'Unione italiana ciechi (U.I.C.) eretta in ente morale con il regio decreto 29 luglio 1923, n. 1789, ed inclusa fra gli enti pubblici di assistenza generica nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, continua a sussistere come ente morale, perdendo la personalità giuridica di diritto pubblico ed assumendo quella di diritto privato.

## Art. 2.

L'Unione italiana ciechi conserva, salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, i compiti associativi nonché quelli di rappresentanza e tutela dei minorati della vista previsti dalle norme vigenti e da quelle statutarie.

## Art. 3.

Le funzioni previste dall'art. 2 dello statuto dell'U.I.C. relative all'assistenza scolastica, alla profilassi e prevenzione della cecità, al recupero sociale, all'attuazione di forme assistenziali, nonché al ricovero in case di riposo per anziani, sono attribuite ai comuni singoli o associati ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 22, 23, 27 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

## Art. 4.

Le funzioni previste dall'art. 2 dello statuto, relative alla istruzione tecnica e professionale, compresa la predisposizione di attrezzature per facilitare l'avviamento al lavoro, sono attribuite alle regioni, ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

## Art. 5.

Le attività di assistenza ai non vedenti mediante i cani guida sono attribuite ai comuni singoli o associati ed alle comunità montane.

La scuola nazionale cani guida di Scandicci (Firenze) è attribuita alla regione Toscana che provvederà, sentita l'A.N.C.I., a gestirla anche mediante apposite convenzioni con altre regioni.

## Art. 6.

In applicazione dell'art. 117, primo comma, e dello art. 25, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'U.I.C., di cui all'allegata tabella A, è trasferito alle regioni a statuto ordinario nel cui territorio è situato.

Ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'U.I.C. conserva la titolarità dei restanti beni di cui all'allegata tabella B.

## Art. 7.

In applicazione dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i contributi dello Stato concessi all'U.I.C. con la legge 6 ottobre 1975, n. 522, per la parte concernente la predisposizione di attrezzature per facilitare l'avviamento al lavoro, sono interamente attribuite alle regioni in corrispondenza delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

In applicazione dello stesso art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i contributi dello Stato concessi all'U.I.C. con la legge 6 ottobre 1975, n. 522, per la parte concernente il funzionamento della scuola cani guida, il centro autonomia non vedenti, il centro ciechi pluriminorati, e con la legge 12 marzo 1973, n. 61, sono interamente attribuiti ai comuni singoli od associati o a comunità montane in corrispondenza delle funzioni trasferite o attribuite ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

## Art. 8.

L'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'U.I.C. per l'assolvimento delle funzioni trasferite e attribuite alle regioni e ai comuni ai sensi del presente decreto è determinato in L. 2.341.000.000.

## Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, presso le strutture operative periferiche dell'U.I.C., site nel territorio delle regioni a statuto ordinario, è attribuito alle regioni nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro il 31 marzo 1979.

Il personale in servizio presso le strutture operative periferiche dell'U.I.C. site in territorio delle regioni a statuto speciale continua a svolgere la propria attività presso le strutture medesime alle dipendenze dell'ente fino a non oltre la data del 31 marzo 1979 e

dell'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 successivamente a tale data e fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato.

Al restante personale si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del citato art. 122.

L'amministrazione provvisoria del personale dell'U.I.C. a decorrere dal 1° gennaio 1979 e fino alla data della effettiva messa a disposizione delle regioni o di altro ente pubblico o dei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata, ai sensi dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'U.I.C. con assunzione del relativo onere a suo carico.

Fino alla effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al primo comma del presente articolo, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, l'ente assicurerà altresì la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente erogati.

## Art. 10.

Il contributo dello Stato per il sostegno dell'attività associativa dell'U.I.C. previsto dall'art. 115, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, è determinato tenuto conto anche delle erogazioni già disposte dalla legge 21 novembre 1969, n. 928 e 14 giugno 1973, n. 353, in lire 800 milioni annue fino al 31 dicembre 1979.

## Art. 11.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1979  
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 36

(1979)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 dicembre 1978.

Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Unione nazionale mutilati per servizio, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 13 novembre 1978;